

Avv. Alessandro Formica

Patrocinante in Cassazione

Spett.le

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

in persona del Direttore e legale rappresentante *p.t.*,

Via Sicilia n. 162,

00182 – Roma (RM).

A mezzo PEC:

direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. IV-bis, Ordinanza n. 10625/2023 pubblicata in data 22.06.2023 – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”/Agenzia per la Coesione Territoriale – R.G. n. 9585/2022 – Comunicazione relativa alla richiesta di notifica mediante pubblici proclami.*

Spett.le Amministrazione,

invio la presente in nome e per conto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, giusta procura in atti, per significare che con ordinanza cautelare n. 10625/2023 pubblicata in data 22.06.2023, il Tar Lazio, sede di Roma, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. 9585/2022, autorizzando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 3, c.p.a., la notifica del ricorso principale e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti mediante pubblici proclami.

In particolare, il Collegio adito ha deciso che “*l’Università ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all’Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione*”.

Pertanto, con la presente richiesta si provvede a ottemperare a quanto stabilito dal Giudice Amministrativo nell’ordinanza n. 10625 del 22.06.2023.

Distinti saluti.

Perugia, 4 luglio 2023.

Avv. Alessandro Formica

I. IL NUMERO DI ISCRIZIONE A RUOLO.

Il ricorso è stato iscritto in data 10.08.2022 al n. **R.G. 9585/2022** presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma. Successivamente, il ricorso è stato assegnato alla Sezione Quarta Bis.

Sono parti del suddetto giudizio:

- a) Ricorrente: Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
- b) Amministrazioni resistenti: Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero per il Sud, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie;
- c) Controinteressato: Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.

*

II. OGGETTO DEL GIUDIZIO.

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", in qualità di proponente del progetto dal titolo "*Centro per la ricerca e sviluppo del Physical Internet per la LOGistica delle merci ad altissima VElocità con PIPE\$NET (LOVE 4 PIPE\$NET)*", ha partecipato alla procedura selettiva di cui all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere a una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi per l'innovazione nel Mezzogiorno.

Terminata l'istruttoria, con Decreto n. 215/2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha disposto l'approvazione della graduatoria finale e l'assegnazione dei relativi contributi, riconoscendo alla ricorrente un finanziamento di 7.996.000 euro, pari soltanto al 50% dei costi ammissibili dell'investimento.

Successivamente al ricorso avverso il suddetto provvedimento, con Decreto n. 265/2022 del Direttore dell'Agenzia per la Coesione del Territorio è stata disposta la revoca del contributo.

Da ultimo, a seguito della ordinanza cautelare del Tar Lazio – Roma, con la quale è stato ordinato all'Agenzia per la Coesione Territoriale il riesame della proposta progettuale della ricorrente, con Decreto n. 2/2023 è stato convalidato il provvedimento di revoca, con contestuale ampliamento della motivazione in ordine alle valutazioni espresse in precedenza.

III. PETITUM.

Con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale adito l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la condanna dell'Agenzia per la Coesione Territoriale a disporre l'assegnazione in favore della medesima parte ricorrente del finanziamento in misura pari al 100% dei costi ammissibili dell'investimento.

*

IV. ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE.

- a) Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214/2022, avente a oggetto l'approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti di cui all'"Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a, n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale", nella parte in cui la proposta progettuale presentata dall'odierna ricorrente è stata ammessa al finanziamento in misura pari al 50% dei costi ammissibili dell'investimento, anziché nella misura del 100%;
- b) Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215/2022, avente a oggetto l'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento e dell'ammontare dei relativi contributi concessi ai sensi del predetto Invito, nella parte in cui la proposta progettuale presentata dall'odierna ricorrente è stata ammessa al finanziamento in misura pari al 50% dei costi ammissibili dell'investimento, anziché nella misura del 100%;
- c) Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247/2022, avente a oggetto la rettifica parziale della graduatoria per errore di calcolo, nella parte in cui ha rettificato l'ammontare del contributo concesso all'odierna ricorrente in euro 7.996.000,00, in luogo dei precedenti euro 8.000.000,00, anziché nella misura di 16.000.000,00;
- d) Verbali redatti dalla Commissione di valutazione dei progetti, con specifico riferimento alle valutazioni riferite alla proposta progettuale della ricorrente;

- e) “*Convenzione per la concessione di sovvenzione*” stipulata *inter partes*, nella parte in cui prevede l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata dalla ricorrente in misura pari al 50% dei costi ammissibili dell’investimento, anziché nella misura del 100%;
- f) *Addendum* alla predetta convenzione di sovvenzione, nella parte in cui, nel rettificare l’importo della sovvenzione, ha confermato l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata dalla ricorrente in misura pari al 50% dei costi ammissibili dell’investimento, anziché nella misura del 100%;
- g) ogni altro atto o provvedimento a esse presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché ignoto all’odierna ricorrente, relativo alle valutazioni da cui è scaturito il riconoscimento di un finanziamento della proposta progettuale della ricorrente al 50%, anziché per l’intero ammontare dei costi ammissibili.

*

V. ATTI IMPUGNATI CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

- a) Nota prot. n. 0013313 del 27.06.2022, a firma del Direttore dell’area Progetti e Strumenti dell’Agenzia per la coesione territoriale, Michele D’Ercole, recante “*Informativa relativa all’inquadramento dei progetti nel contesto della normativa sugli aiuti di stato*”;
- b) Estratto del documento contenente gli esiti dell’istruttoria in materia di aiuti di stato svolta dal Direttore dell’Area Progetti e Strumenti dell’Agenzia per la coesione territoriale, relativo alle valutazioni riguardanti il progetto n. 183 “*Centro per la ricerca e sviluppo del Physical Internet per la LOGistica delle merci ad altissima VElocità con PIPENET (LOVE 4 PIPENET)*”;
- c) Nota prot. n. 0013333 del 27.06.2022, a firma del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, Paolo Esposito, recante “*Riscontro informativa relativa all’inquadramento dei progetti nel contesto della normativa sugli aiuti di stato*”;
- d) Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265/2022 del 5.08.2022, trasmesso in data 29.08.2022, con il quale è stata disposta la revoca del contributo assegnato alla ricorrente con Decreto n. 215/2022, rettificato con successivo Decreto n. 247/2022 e, per l’effetto, anche della Convenzione per la concessione di sovvenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 5 luglio 2022 e il relativo Addendum sottoscritto dal medesimo Direttore in data 22 luglio 2022;

- e) ogni altro atto o provvedimento a essi presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.

*

VI. ATTI IMPUGNATI CON IL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

- a) Decreto n. 2/2023 del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 24.02.2023, con la quale, in ottemperanza è all'ordinanza cautelare n. 6740/2022 del Tar Lazio-Roma, è stato comunicato l'esito del procedimento di riesame della proposta progettuale della ricorrente, limitatamente alla valutazione della compatibilità della medesima con la disciplina europea sugli aiuti di Stato;
- b) Nota allegata al Decreto n. 2/2023 del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con la quale è stata confermata la ritenuta incompatibilità della sovvenzione richiesta con la disciplina in materia di aiuti di Stato;
- c) ogni altro atto o provvedimento a essi presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.

*

VII. SINTESI DELLE CENSURE FORMULATE CON IL RICORSO PRINCIPALE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata applicata decurtazione al 50% dell'importo del finanziamento concesso, avendo ritenuto l'intervento presentato soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. In particolare, è stato evidenziato come l'attività di ricerca oggetto della richiesta di finanziamento non è organizzata in forma di impresa, vale a dire con l'obiettivo di offrire beni e/o servizi da vendere sul mercato e, quindi, per generare utili, bensì semplicemente per portare avanti la sperimentazione prototipale e le connesse attività di studio, in vista dell'implementazione della tecnologia Pipe§Net. Ne consegue, dunque, l'inapplicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato.

*

VIII. SINTESI DELLE CENSURE FORMULATE CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato gli atti interni della procedura di cui è causa, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti riscontrata in data 26.08.2022. In

particolare, la ricorrente ha censurato i suindicati provvedimenti per difetto di motivazione e di istruttoria, essendo le valutazioni istruttorie formulate dal Direttore dell'Area Progetti e Strumenti, espresse in termini del tutto generici e apodittici e, comunque, tali da non permettere alla ricorrente di comprendere le ragioni effettive della ritenuta carenza delle condizioni di cui all'art. 5.3. dell'Invito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata lamentata l'illegittimità derivata del Decreto di revoca del contributo già concesso, essendo la dimidiazione del contributo diretta conseguenza di determinazioni inficiate dai molteplici vizi relativi agli atti presupposti, già contestati nell'ambito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato il Decreto di revoca del contributo in quanto illegittimo per vizi propri. In particolare, il provvedimento di revoca non risulta essere motivato in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e, segnatamente, della ricorrenza dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse o del mutamento della situazione di fatto che avrebbero legittimato l'esercizio dell'autotutela.
4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l'omessa comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 dell'avvio del procedimento di revoca, la quale ha determinato l'impossibilità per la medesima di esercitare i diritti partecipativi che l'art. 10 garantisce al privato e, segnatamente, di proporre memorie e documenti a sostegno delle proprie ragioni.

*

IX. SINTESI DELLE CENSURE FORMULATE CON IL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di convalida, adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio – Roma, con il quale l'Amministrazione ha provveduto a emendare il vizio di motivazione che palesemente inficiava la legittimità del provvedimento originario. Pertanto, è stato evidenziato come l'esercizio del potere di convalida risulti essere stato esercitato in violazione dei limiti di cui all'art. 21-nonies, comma 2, della L. n. 241/1990, essendo riferito a un vizio non meramente formale, ma suscettibile di incidere sulla sostanza della decisione contestata.

2. Con la seconda doglianza, invece, è stata lamentata l'illegittimità dell'atto di convalida per contrasto con la normativa di riferimento e per travisamento delle caratteristiche sostanziali della proposta progettuale della ricorrente. Più precisamente, sono stati esaminati punto per punto i presunti profili di incompatibilità del progetto con i parametri di cui al punto 5.3. dell'invito.
3. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha evidenziato l'illegittimità derivata del Decreto di revoca del beneficio, essendo la dimidiazione del contributo diretta conseguenza della illegittimità dell'atto di convalida presupposto.